
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare n. 3-2021

Del 18 febbraio 2021

INDICE

1 PREMESSA.....	2
2 REGOLE GENERALI IN TEMA DI IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA.....	2
3 ELENCHI PREDISPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.....	4
4 MODIFICHE DEI DATI PROPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE).....	4
5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	5
6 COMUNICAZIONI IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO.....	5
7 NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE	

6

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

1 PREMESSA

Gentile Cliente,

la presente al fine di fornirLe una disamina delle principali novità apportate alla disciplina dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche "senza" IVA di importo superiore a € 77,47¹ sono disciplinate dall'art. 6, DM 17.6.2014 recentemente modificato dal DM 4.12.2020².

In particolare, si rammenta che le citate disposizioni prevedono che l'Agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizzi i dati in suo possesso per:

- verificare e quantificare l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento;
- integrare le fatture che non riportano l'imposta (risultando dovuta), informando il cedente o il prestatore, ovvero il relativo intermediario delegato, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento;
- comunicare eventuali omessi, ritardati o insufficienti versamenti dell'imposta di bollo per i quali è prevista l'applicazione di una specifica sanzione³ (30% dell'importo non versato).

L'Agenzia delle Entrate⁴ con il Provvedimento 4.2.2021 ha individuato le modalità telematiche con le quali sono effettuate le integrazioni, le relative comunicazioni nonché le modalità di consultazione e variazione dei dati a disposizione del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato.

2 REGOLE GENERALI IN TEMA DI IMPOSTA DI BOLLO IN FATTURA

Si ricorda che la regola generale prevede che sulle fatture senza IVA, di importo superiore ad euro 77,47 debba essere applicata l'imposta di bollo pari a 2 euro.

Tale imposta, pertanto, si applica sulle fatture relative ad operazioni che non scontano l'IVA. Si riepilogano di seguito le varie casistiche:

A) Sono esenti dal bollo in modo assoluto:

- le fatture, note di credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva (sia quando l'Iva è esposta sul documento, sia quando è riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva);

¹ V. paragrafo 2.

² Attuativo delle disposizioni previste dall'art. 12-novies, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".

³ Di cui all'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97.

⁴ In attuazione di quanto disposto dal citato DM 4.12.2020.

- le fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) ed a cessioni intracomunitarie di beni⁵;
- le fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- le operazioni in reverse charge⁶.

B) Sono invece soggette alla marca da bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da Iva, quali:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo⁷;
- le fatture fuori campo Iva⁸;
- le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d'intento⁹;
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione¹⁰, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi¹¹;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali¹², ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci¹³, che sono pertanto esenti da bollo;
- le fatture per operazioni esenti¹⁴;
- le fatture per operazioni escluse dalla base imponibile IVA¹⁵;
- le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettario¹⁶.

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata¹⁷.

⁵ Ai sensi dell'art. 15 Tabella allegato B Dpr. 642/1972.

⁶ Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.37/E/06.

⁷ Artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72.

⁸ Ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72.

⁹ Art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72.

¹⁰ Art.8-bis, d.P.R. n.633/72.

¹¹ Risoluzione 415755/73 e 311654/84.

¹² Art.9 Dpr 633/72.

¹³ Risoluzione 290586/78.

¹⁴ Art.10 Dpr 633/72.

¹⁵ Art.15 Dpr.633/72.

¹⁶ Cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n.7/E/08.

¹⁷ Risoluzione 98/E/01.

3 ELENCHI PREDISPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il Provvedimento qui in analisi prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l'Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi:

- il primo, denominato "Elenco A", non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- il secondo, denominato "Elenco B", modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall'1.1.2021, che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo pur risultando dovuta sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi generalmente applicabili.

I suddetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all'intermediario delegato nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

4 MODIFICHE DEI DATI PROPOSTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)

Come sopra evidenziato il cedente / prestatore o l'intermediario delegato può modificare i dati proposti dall'Agenzia delle Entrate nell'Elenco B, ossia i dati relativi alle fatture elettroniche che risultano senza imposta di bollo per le quali l'Agenzia presuppone la debenza della stessa.

In particolare, se il cedente / prestatore o l'intermediario delegato ritiene che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, lo stesso può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell'Elenco B. È altresì prevista la possibilità di integrare l'Elenco B inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non "intercettate" dall'Agenzia delle Entrate) per le quali il cedente/prestatore o l'intermediario delegato si accorge di non aver indicato l'imposta di bollo seppur dovuta.

Le modifiche o integrazioni dell'Elenco B possono essere effettuate:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo / terzo / quarto trimestre;
- entro il 10.9 dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Non è possibile apportare modifiche dopo aver effettuato il pagamento dell'imposta di bollo.

L'Elenco B può essere modificato più volte entro i citati termini e l'Agenzia utilizza l'ultima modifica elaborata per calcolare l'importo dell'imposta di bollo da versare. Dal punto di vista operativo, le modifiche all'Elenco B possono essere effettuate:

- in modalità puntuale, operando direttamente dall'area riservata sulla tabella che riporta l'elenco delle fatture elettroniche selezionate dall'Agenzia;
- in modalità massiva, utilizzando il servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell'Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche fornite in allegato al Provvedimento in esame.

Il la normativa in oggetto¹⁸ conferma che in assenza di variazioni da parte del cedente / prestatore o dell'intermediario delegato, gli elenchi e i dati proposti dall'Agenzia si intendono confermati.

5 VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il Provvedimento in esame ribadisce che entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre), la stessa Agenzia comunica nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre, sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'Elenco A e nell'Elenco B eventualmente modificato. Per il versamento può essere utilizzato il mod. F24 ovvero l'apposito servizio messo a disposizione nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia con addebito diretto sul c/c. Scegliendo tale seconda modalità, va obbligatoriamente effettuato il pagamento dell'intero importo determinato dall'Agenzia.

6 COMUNICAZIONI IN CASO DI OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO PAGAMENTO

In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo rispetto a quanto risulta dovuto in base ai citati Elenchi, l'Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato nell'elenco INI-PEC. Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite il proprio intermediario, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa:

- può fornire chiarimenti, anche tramite i servizi online dell'Agenzia;
- effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta.

Decorso tale periodo l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell'importo non versato. In merito al regime sanzionatorio applicabile si rammenta che:

- l'Agenzia ha chiarito che¹⁹, fermo restando quanto sopra riportato, ai sensi del citato art. 13, la sanzione applicabile è pari:
- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- all'1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;
- con la possibilità di beneficiare delle riduzioni previste dal ravvedimento sempre che non sia già stata constatata la violazione o inviata la predetta comunicazione;
- Il cedente / prestatore è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

¹⁸ Come previsto dal citato art. 6 nella formulazione post DM 4.12.2020.

¹⁹ Con la Risposta di Consulenza giuridica 10.12.2020, n. 14.

7 NUOVI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE

In ultimo, si ricorda che a decorrere dall'1.1.2021²⁰ sono stati previsti dei nuovi termini per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture emesse nell'anno in corso.

Di seguito si propone un riepilogo delle suddette scadenze.

Fatture emesse nel	Termine Versamento
Primo trimestre 2021	31 maggio 2021
Secondo trimestre 2021	30 settembre 2021
Terzo trimestre 2021	30 novembre 2021
Quarto trimestre 2021	28 febbraio 2022

* * *

Restiamo naturalmente a Vostra disposizione per ogni approfondimento e/o chiarimento e, con l'occasione, porgiamo i nostri migliori saluti.

AGFM

²⁰ Con il DM 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020 n. 314.